



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUSSO, POGLIESE, SALLEMI e BUCALO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2023

Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

ONOREVOLI SENATORI. - La presente relazione illustrativa non può prescindere da una breve analisi delle motivazioni originarie che hanno portato all'approvazione della legge 27 dicembre 2002, n. 288, oggetto della presente proposta di riforma, nonché da una breve disamina delle esigenze che nel corso degli anni si sono presentate agli operatori del settore.

La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è nata con l'espressa finalità di adeguare la normativa della pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e di risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della sospensione del servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare e alla prevedibile difficoltà del servizio civile di poter soddisfare tutte le richieste.

In effetti, il servizio civile si è trovato gradualmente nell'impossibilità di assicurare il beneficio previsto dalla norma, tanto da indurre gli operatori a modificare lo stesso *iter* previsto dai decreti ministeriali ai quali la legge stessa affida annualmente il compito di disciplinare le modalità di definizione delle richieste, con l'eliminazione, pertanto, del preventivo accertamento, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, della disponibilità di accompagnatori, prima di autorizzare il pagamento dell'assegno.

Per consentire l'integrale accoglimento delle richieste presentate da tutti i pensionati aventi titolo e diritto nonché per raggugliare l'assegno da euro 878 ad euro 900 mensili, infatti, si è dovuto far ricorso a in-

terventi legislativi, che con periodica scadenza, hanno integrato il fondo previsto dalla legge istitutiva, fino all'ultimo intervento avvenuto con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha integrato il fondo iniziale di euro 7.746.853 di ulteriori euro 300.000, così da soddisfare definitivamente tutte le richieste, ivi compresa la concessione della tredicesima mensilità, di pari importo, e l'adeguamento automatico nella misura che annualmente si applica alle pensioni di guerra e per servizio, adeguamento che per l'anno 2022 è stato pari allo 0,90 per cento.

Con riguardo alla copertura finanziaria, va per altro osservato e tenuto conto che, sulla scorta dei dati che annualmente fornisce il Ministero dell'economia e delle finanze, sul numero dei pensionati per cause di guerra e per servizio, soprattutto i primi, ormai ultraottantenni, risultano in costante diminuzione. L'ultimo dato a riguardo, specifico degli aventi titolo all'assegno sostitutivo, risale al mese di agosto 2021, e risultava essere pari a 586 soggetti per una spesa di euro 6.031.800. Va considerato che, stante l'età avanzata dei grandi invalidi di guerra, ogni anno il dato è purtroppo in diminuzione di circa il 10 per cento.

A distanza di vent'anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, pertanto, si impone, alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'accompagnatore militare o del servizio civile.

Il presente intervento normativo, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui

alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingentabile alle disponibilità finanziarie.

Tuttavia, dal punto di vista finanziario, tale trasformazione non necessita di ulteriori stanziamenti a integrazione del fondo di cui alla legge n. 288 del 2002, come aggiornato dalla legge n. 232 del 2016. Dal punto di vista dei costi indiretti non possono inoltre trascurarsi i positivi effetti di semplificazione derivanti dal provvedimento proposto, attraverso l'eliminazione di complesse fasi procedurali che assorbono risorse umane e strumentali; conseguentemente la nuova regolazione appare altresì conforme ai principi della semplificazione e presenta un evidente impatto positivo. Il beneficio è subordinato alla presentazione di una esplicita domanda solo per i nuovi aventi titolo, mentre per coloro che nell'anno precedente l'emanazione della legge abbiano ottenuto l'assegno sostitutivo, si ritiene che la manifestazione di volontà sia stata esplicitata.

L'articolato conserva, parimenti, la possibilità di ottenere l'assegno alle stesse condizioni, anche agli invalidi per causa di servizio, con le stesse condizioni di superinvali-

dità, per i quali, tuttavia, a causa della modifica della natura del beneficio, il pagamento sarà posto a carico dell'ente previdenziale che corrisponde il trattamento principale e ne verifica la sussistenza delle condizioni.

Con il presente disegno di legge viene, inoltre, eliminato il complesso impianto delle « priorità » legate alla possibilità di far ricorso agli accompagnatori e, in particolare, a quelli assegnati a titolo di volontari del Servizio civile nazionale che, se aveva un significato al momento dell'introduzione della nuova disciplina, non è attualmente applicabile alla luce del fatto che i grandi invalidi di guerra e per servizio non trovano effettive possibilità di avvalersene per l'impostazione che la legge istitutiva dello stesso richiede, non prevedendo la certezza dell'assegnazione di un volontario.

Per la copertura finanziaria, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di euro 7.746.853 di cui alla legge n. 288 del 2002, come integrato di euro 300.000 dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la messa a regime del provvedimento.

L'approvazione del presente disegno di legge rappresenta la risposta che, da oltre vent'anni, i grandi invalidi di guerra e per servizio richiedono e che non comporta alcuna spesa aggiuntiva al fondo già in atto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - *(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)* - 1. Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per tredici mensilità. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno è fissata in euro 900 mensili. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

2. L'assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915

del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

3. L'assegno di cui al comma 1 è annualmente adeguato secondo le modalità di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

4. Le Ragionerie territoriali dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.

5. Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore già previsto dalla presente legge, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione ».

2. All'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il secondo comma è abrogato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 6.600.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00